


Repubblica Italiana
Regione Piemonte

PROVINCIA DI TORINO

**REGOLAMENTO PROVINCIALE PER IL
REFERENDUM CONSULTIVO**



INDICE

TITOLO I - RICHIESTA, AMMISSIBILITÀ, SVOLGIMENTO E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DEL REFERENDUM

CAPO I - REFERENDUM CONSULTIVO POPOLARE

- Art. 1 - Materie oggetto del referendum
- Art. 2 - Ambito territorial-elettorale
- Art. 3 - Materie escluse dal referendum
- Art. 4 - Proposta di referendum
- Art. 5 - Proposta di referendum da parte dei cittadini
- Art. 6 - Raccolta delle firme
- Art. 7 - Deposito della richiesta di referendum
- Art. 8 - Proposta di referendum da parte di Consigli Comunali o di Consigli di Comunità montane
- Art. 9 - Presentazione della proposta

CAPO II - AMMISSIBILITÀ DEL REFERENDUM CONSUL- TIVO

- Art. 10 - Commissione provinciale per il referendum
- Art. 11 - Compiti della Commissione
- Art. 12 - Esame della proposta da parte del Consiglio Provinciale

CAPO III - SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM CONSULTI- VO

- Art. 13 - Indizione
- Art. 14 - Sospensione delle operazioni di referendum
- Art. 15 - Propaganda elettorale

- Art. 16 - **Votazione per il referendum**
- Art. 17 - **Elettorato attivo**
- Art. 18 - **Certificati di iscrizione nelle liste elettorali**
- Art. 19 - **Ufficio elettorale di sezione**
- Art. 20 - **Operazioni di voto**
- Art. 21 - **Voto per corrispondenza**
- Art. 22 - **Rappresentanti dei gruppi politici e dei promotori del referendum**
- Art. 23 - **Schede per il referendum**
- Art. 24 - **Ufficio comunale per il referendum**
- Art. 25 - **Operazioni dell'Ufficio comunale per il referendum**
- Art. 26 - **Operazioni della Commissione provinciale per il referendum**
- Art. 27 - **Proteste e reclami**

CAPO IV - PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DEL REFERENDUM

- Art. 28 - **Proclamazione dei risultati del referendum**
- Art. 29 - **Pubblicazione dei risultati del referendum**
- Art. 30 - **Proposta respinta**
- Art. 31 - **Interruzione delle operazioni di referendum**

CAPO V - ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

- Art. 32 - **Adempimenti del Consiglio Provinciale**

TITOLO II - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO PER CORRISPONDENZA

CAPO I - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO PER

CORRISPONDENZA

- Art. 33 - Esercizio del diritto di voto per corrispondenza**
- Art. 34 - Invio della documentazione agli elettori**
- Art. 35 - Espressione del voto**
- Art. 36 - Costituzione dell'Ufficio elettorale provinciale**
- Art. 37 - Adempimenti dell'Ufficio elettorale provinciale**
- Art. 38 - Sezione elettorale speciale per le operazioni di spoglio e di scrutinio**
- Art. 39 - Adempimenti degli Uffici elettorali di seggio**
- Art. 40 - Operazioni di scrutinio**
- Art. 41 - Operazioni dell'Ufficio comunale per il referendum**
- Art. 42 - Ufficio circondariale per il referendum**
- Art. 43 - Operazioni dell'Ufficio circondariale per il referendum**
- Art. 44 - Operazioni dell'Ufficio elettorale provinciale**
- Art. 45 - Rinvio a norme del regolamento**

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 46 - Spese per lo svolgimento del referendum**
- Art. 47 - Rimborso delle spese per l'autenticazione delle firme**
- Art. 48 - Rinvio alla normativa statale**
- Art. 49 - Interpretazione delle norme**
- Art. 50 - Entrata in vigore**

REGOLAMENTO PROVINCIALE PER IL REFERENDUM CONSULTIVO

TITOLO I

RICHIESTA, AMMISSIBILITÀ, SVOLGIMENTO E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DEL REFERENDUM

CAPO I REFERENDUM CONSULTIVO POPOLARE

La presente normativa stabilisce le modalità per l'attuazione del referendum consultivo popolare previsto dall'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali" e dall'art. 73 dello Statuto della Provincia di Torino.

Art. 1

Materie oggetto del referendum

1. I referendum consultivi di cui al presente regolamento devono riguardare materie di esclusiva competenza del Consiglio Provinciale aventi rilevanza generale e non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art. 2
Ambito territorial-elettorale

1. Il referendum può essere esteso all'intero corpo elettorale provinciale oppure a categorie limitate, anche territorialmente, di elettori.

Art. 3
Materie escluse dal referendum

1. Non è ammesso referendum consultivo per le seguenti materie:
 - a) revisione e modifiche dello statuto provinciale;
 - b) disciplina dello stato giuridico ed economico del personale;
 - c) designazione e nomina di rappresentanti;
 - d) tributi locali, contributi, tariffe;
 - e) bilancio provinciale;
 - f) materie che siano state oggetto di referendum nell'ultimo quinquennio.

2. Non possono comunque essere oggetto di referendum gli atti conclusivi dei procedimenti avviati, svolti e definiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o quando sono stati utilizzati gli altri strumenti di consultazione previsti dall'art. 72 dello Statuto e dall'apposito regolamento.

Art. 4

Proposta di referendum

1. Il referendum può essere indetto dalla provincia su proposta di sessantamila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della provincia o di un numero di Consigli Comunali o di Comunità montane, la cui popolazione elettorale amministrata corrisponda allo stesso numero.

Art. 5

Proposta di referendum da parte dei cittadini

1. I cittadini che intendono promuovere il referendum devono presentare proposta scritta alla segreteria generale della Provincia, che ne dà atto con verbale di cui viene rilasciata copia ai promotori.
2. I promotori devono presentarsi muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della circoscrizione provinciale di Torino.
3. I promotori devono essere in numero non inferiore a cento ed almeno il venticinque per cento di essi deve risultare residente in almeno venti Comuni della provincia.
4. Nel caso in cui il referendum sia esteso ad un territorio comprendente un numero di Comuni inferiore a venti, tra i promotori deve risultare almeno un residente in ciascun Comune interessato alla consultazione.

5. La proposta deve contenere l'ambito territoriale, di cui all'art. 2, nonché i termini del quesito che si intende sottoporre a referendum, completando la formula "Volete che sia" con l'indicazione dell'oggetto del quesito, formulato in termini sintetici e chiari.
6. La proposta deve essere corredata da una sintetica relazione in cui i promotori enuncino i motivi della richiesta.
7. La segreteria generale tempestivamente informa della presentazione della proposta il Presidente della Provincia, che ne dà sollecita notizia al Consiglio Provinciale, alla Commissione Provinciale per il referendum, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e mediante affissione all'albo pretorio della Provincia di Torino.

Art. 6

Raccolta delle firme

1. Per la raccolta delle firme devono essere usati fogli di dimensioni uguali a quelli della carta bollata, ciascuno dei quali deve contenere, all'inizio di ogni facciata, a stampa o con stampigliatura, la dichiarazione della richiesta del referendum, con le indicazioni prescritte.
2. In calce alla formula i moduli devono indicare i nomi dei promotori designati ad esercitare le funzioni previste dal successivo art. 7.
3. Successivamente alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte dell'annuncio di cui all'art. 5, comma 7, i fogli

previsti dal comma 1 devono essere presentati, a cura dei promotori, o di qualsiasi elettore, alle segreterie comunali o provinciali, alle cancellerie degli uffici giudiziari della provincia di Torino. Il funzionario preposto agli uffici suddetti appone ai fogli il bollo dell'ufficio, la data e la propria firma e li restituisce ai presentatori entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione.

4. La richiesta di referendum non può essere presentata su moduli vidimati da oltre quattro mesi; la raccolta delle firme deve essere comunque ultimata entro quattro mesi dalla data della prima vidimazione.
5. La richiesta di referendum viene effettuata con la firma da parte degli elettori dei fogli di cui al comma 1.
6. Accanto alle firme debbono essere indicati per esteso il cognome, nome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e il Comune della provincia di Torino nelle cui liste elettorali questi è iscritto.
7. Le firme stesse debbono essere autenticate:
 - a) da un notaio;
 - b) dal giudice di pace;
 - c) da un cancelliere della pretura e del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il Comune dove è iscritto, nelle liste elettorali, l'elettore la cui firma è autenticata;
 - d) dal Segretario di detto Comune o della Provincia;
 - e) da altro funzionario incaricato dal Sindaco o dal Presidente della Provincia.

L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre alla data, deve indicare il numero delle firme contenute nel foglio.

8. Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito ad apporre la propria firma.
9. Alla richiesta di referendum devono essere allegati i certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali dei Comuni medesimi. I Sindaci debbono rilasciare tali certificati entro 48 ore dalla relativa richiesta.

Art. 7

Deposito della richiesta di referendum

1. Il deposito presso la segreteria generale della Provincia di Torino di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori vale come richiesta di referendum collettivo. Esso deve essere effettuato da almeno tre dei promotori entro il 30 settembre di ciascun anno, i quali dichiarano al Segretario Generale o suo delegato il numero delle firme che appoggiano la richiesta.
2. La presentazione è effettuata in giorno lavorativo e in orario di ufficio, entro le ore dodici; qualora il termine scada in giorno non lavorativo, esso è prorogato, ai sensi dell'art. 2963 del codice civile e dell'art. 155 del codice di procedura civile.
3. Il Segretario Generale della Provincia dà atto, mediante processo verbale, in triplice copia, dell'avvenuto deposito e della data relativa. Nel verbale, con il nome ed il domicilio dei promotori, deve essere indicato, su dichiarazione dei medesimi, il numero delle firme raccolte.

Art. 8

Proposta di referendum da parte di Consigli Comunali o di Consigli di Comunità montane

- 1. Al fine di promuovere la richiesta di referendum consultivo da parte di Consigli Comunali o di Comunità montane, la cui popolazione amministrata corrisponda a sessantamila cittadini iscritti nelle liste elettorali, il Consiglio Comunale o di Comunità montana che intende assumere l'iniziativa deve adottare apposita deliberazione. Tale Consiglio è considerato promotore agli effetti di quanto previsto dal presente regolamento.**
- 2. La deliberazione di richiesta di referendum deve essere approvata dal Consiglio Comunale o di Comunità montana con il voto dei due terzi dei Consiglieri assegnati.**
- 3. La proposta deve essere formulata ai sensi dell'art. 5, commi 5 e 6.**
- 4. Il Consiglio, dopo avere approvato la deliberazione di cui al comma 1, procede alla designazione tra i suoi membri di un delegato effettivo e di uno supplente agli effetti stabiliti nel presente regolamento.**
- 5. I Comuni e le Comunità montane che aderiscono all'iniziativa del Consiglio promotore approvano identica deliberazione, ai sensi dei commi 2 e 4.**

Art. 9

Presentazione della proposta

1. I delegati di cui all'art. 8, comma 4, dei Comuni e delle Comunità montane, che abbiano approvato identica deliberazione, redigono e sottoscrivono l'atto di richiesta, e lo presentano personalmente, entro tre mesi dall'adozione dell'ultima deliberazione, al Segretario Generale della Provincia di Torino, unitamente alle copie autentiche delle deliberazioni di richiesta di referendum e di nomina dei delegati approvate da ciascun Consiglio Comunale e/o di Comunità montana ed ai certificati dei Sindaci attestanti il numero complessivo degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni proponenti o costituenti le Comunità montane proponenti.
2. Per la presentazione si applica l'art. 7, comma 2.
3. Il Segretario Generale dà atto, mediante processo verbale, in triplice copia, dell'avvenuto deposito e della data relativa. Nel verbale, con l'indicazione del Consiglio Comunale o di Comunità montana promotore, deve essere indicato il numero complessivo degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni proponenti o costituenti le Comunità montane proponenti, quale risultante dai certificati dei Sindaci di cui al comma 1.

CAPO II

AMMISSIBILITÀ DEL REFERENDUM CONSULTIVO

Art. 10

Commissione provinciale per il referendum

1. Presso la Provincia di Torino è istituita la Commissione provinciale per il referendum, con il compito di pronunciarsi sull'ammissibilità del referendum.
2. La Commissione è composta da cinque membri esperti nominati dal Consiglio Provinciale.
3. La Commissione è nominata dal Consiglio Provinciale entro sessanta giorni dal proprio insediamento e dura in carica per il periodo corrispondente a quello del Consiglio Provinciale che l'ha nominata.
4. Non possono essere nominati membri della Commissione i consiglieri e gli assessori regionali, provinciali, comunali e di Comunità montana.

Art. 11

Compiti della Commissione

1. La Commissione verifica la conformità della richiesta di referendum alle norme statutarie e del presente regolamento e si pronuncia sulla ammissibilità della richiesta entro novanta giorni dalla sua presentazione.

2. La Commissione contesta ai presentatori, con ordinanza, entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta, le eventuali irregolarità. Se, in base alle deduzioni dei presentatori da depositarsi entro 5 giorni, la Commissione ritiene legittima la richiesta, la ammette. Entro lo stesso termine di 5 giorni, i presentatori possono dichiarare alla Commissione che essi intendono sanare le irregolarità contestate, ma debbono provvedervi entro il termine massimo di venti giorni dalla data dell'ordinanza. Entro i successivi cinque giorni la Commissione si pronuncia definitivamente sulla legittimità della richiesta.

3. La Commissione decide, con ordinanza, sull'ammissibilità della richiesta, attenendosi ai seguenti criteri:
 - a) verifica che il referendum non riguardi materie su cui non è ammesso il referendum secondo le norme dello statuto e regolamentari;
 - b) verifica l'osservanza delle prescrizioni di cui al presente regolamento;
 - c) verifica che il quesito sia formulato in modo chiaro e univoco, al fine di garantire la consapevole scelta degli elettori;
 - d) verifica che siano indicati in modo chiaro ed univoco gli elettori cui è rivolto il referendum ai sensi dell'art. 2;
 - e) verifica che le disposizioni da sottoporre a referendum non siano a contenuto vincolato da norme dello Statuto provinciale, ovvero da norme statali - anche di attuazione di normative C.E.E. - espressamente dichiarate di principio, nel senso che il nucleo normativo non ne possa venire alterato o privato di efficacia senza che risultino lese le corrispondenti specifiche disposizioni delle norme vincolanti soprarichiamate.

4. Qualora il referendum si riferisca ad argomenti che abbiano solo in parte contenuto vincolato, la Commissione può dichiarare il referendum parzialmente ammissibile, limitatamente alla parte a contenuto non vincolato.
5. Le deliberazioni della Commissione provinciale per i referendum sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e mediante affissione all'albo pretorio della Provincia entro dieci giorni dalla loro adozione; dalla data di pubblicazione decorrono i termini per le impugnative previste dalla legge.

Art. 12

Esame della proposta da parte del Consiglio Provinciale

1. La proposta di referendum, dichiarata ammissibile dalla Commissione per il referendum ai sensi dell'art. 11, è sottoposta tempestivamente all'esame del Consiglio Provinciale che decide, entro trenta giorni dalla iscrizione all'ordine del giorno, con propria deliberazione da approvarsi con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
2. In caso di mancata decisione del Consiglio Provinciale entro il termine di cui al comma 1 la proposta di referendum si considera non assentita.
3. Il Consiglio Provinciale individua il sistema per l'esercizio del diritto di voto, scegliendo tra il voto dato nella sezione elettorale ed il voto per corrispondenza, previa l'eventuale espressione del voto con sistema elettronico.

CAPO III

SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM CONSULTIVO

Art. 13

Indizione

1. Il referendum è indetto con decreto del Presidente della Provincia. Esso può venire effettuato una sola volta l'anno, in una domenica compresa fra il 15 aprile ed il 15 giugno.
2. La data del referendum è fissata in una domenica compresa fra il 50° ed il 70° giorno successivo all'emanazione del decreto di indizione.
3. Il decreto del Presidente della Provincia è tempestivamente comunicato al Prefetto, ai Sindaci dei Comuni interessati ed ai Presidenti delle Commissioni elettorali mandamentali della provincia.
4. A cura del Presidente della Provincia è stampato il manifesto con il decreto di indizione del referendum; i Sindaci dei Comuni interessati provvedono all'affissione entro il 45° giorno antecedente alla data stabilita per le votazioni.
5. Il referendum si effettua su tutte le richieste ammesse dalla Commissione provinciale per il referendum e pervenute al Presidente della Provincia fino al 31 dicembre dell'anno precedente.
6. Il decreto di indizione del referendum è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e mediante affissione agli albi

pretori della Provincia di Torino e dei Comuni interessati..

Art. 14

Sospensione delle operazioni di referendum

- 1. Ogni attività od operazione relativa al referendum deve essere interrotta al 31 dicembre dell'anno solare antecedente a quello di scadenza del Consiglio Provinciale; i termini sono sospesi e riprendono a decorrere dopo 60 giorni dalla data di elezione del Consiglio Provinciale. Qualora le relative richieste siano state definitivamente ammesse in tempo utile, il referendum si tiene in sessione straordinaria autunnale da convocarsi entro il 30 novembre.**
- 2. In caso di anticipato scioglimento del Consiglio Provinciale il referendum già indetto è automaticamente sospeso all'atto della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del nuovo Consiglio Provinciale.**
- 3. Il referendum sospeso ai sensi del comma 2 ha luogo nell'ultima domenica del mese di aprile immediatamente successiva all'insediamento del nuovo Consiglio, purchè tra l'insediamento stesso e detta domenica intercorra un periodo libero di almeno quarantacinque giorni; in caso contrario il referendum si svolge nel corso dell'anno successivo.**

Art. 15

Propaganda elettorale

1. Alla propaganda relativa allo svolgimento dei referendum si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 4 aprile 1956, n. 212 e 24 aprile 1975, n. 130 e successive modificazioni.
2. Le facoltà riconosciute dalle disposizioni delle predette leggi ai partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale si intendono attribuite ai gruppi politici che siano rappresentati in Consiglio Provinciale, nonché ai promotori del referendum, questi ultimi considerati come gruppo unico.
3. Qualora abbiano luogo contemporaneamente più referendum, a ciascun gruppo politico che sia rappresentato in Consiglio Provinciale, ai promotori di ciascun referendum e a coloro che presentino domanda ai sensi dell'art. 4 della legge 4 aprile 1956, n. 212, sostituito dall'art. 3 della legge 24 aprile 1975, n. 130, e successive modificazioni spetta un unico spazio agli effetti delle affissioni dei manifesti di propaganda da richiedersi con unica domanda.
4. In ogni caso deve essere rivolta istanza alla Giunta Comunale entro il trentaquattresimo giorno antecedente alla data della votazione per l'assegnazione dei prescritti spazi.

Art. 16

Votazione per il referendum

1. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale

con voto diretto, libero e segreto.

Art. 17

Elettorato attivo

1. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del testo unico 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni.

Art. 18

Certificati di iscrizione nelle liste elettorali

1. I certificati di iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto che indice il referendum e sono consegnati agli elettori entro il trentacinquesimo giorno dalla pubblicazione medesima.
2. I certificati non recapitati al domicilio degli elettori ed i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori medesimi, a decorrere dal trentaseiesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto anzidetto.

Art. 19

Ufficio elettorale di sezione

1. In ciascuna sezione è costituito un Ufficio elettorale composto da un Presidente e da due scrutatori, nominati dal Sindaco, di cui

uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente, nonchè da un Segretario, iscritti nelle liste elettorali del Comune ove sono chiamati a svolgere l'ufficio.

2. Per gli uffici di sezioni nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con meno di cento letti, il numero degli scrutatori è aumentato a quattro.

Art. 20

Operazioni di voto

1. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8 del giorno fissato nel decreto di indizione del referendum e terminano alle ore 20 dello stesso giorno.

Art. 21

Voto per corrispondenza

1. In alternativa al sistema di cui al presente capo, il Consiglio Provinciale può decidere, ai sensi dell'art. 12, comma 2, che il voto venga espresso per corrispondenza, secondo le disposizioni del capo IV.

Art. 22

Rappresentanti dei gruppi politici e dei promotori del referendum

1. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonchè alle

operazioni degli Uffici comunali per il referendum e della Commissione provinciale per il referendum possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo ed un rappresentante supplente dei gruppi politici rappresentati in Consiglio Provinciale e dei promotori del referendum.

2. Alle designazioni dei predetti rappresentanti provvede persona munita di mandato, autenticato ai sensi di legge, da parte del Capogruppo consiliare oppure da parte dei promotori del referendum.

Art. 23

Schede per il referendum

1. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dalla Provincia di Torino, con le caratteristiche risultanti dai modelli riprodotti nelle tabelle A e B allegate al presente regolamento.
2. Esse contengono il quesito formulato, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.
3. Qualora lo stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore vengono consegnate più schede di colore diverso.
4. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita copiativa un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.
5. Nel caso di cui al comma 3, l'Ufficio di sezione per il referendum

osserva, per gli scrutini, l'ordine di presentazione delle richieste di referendum.

Art. 24

Ufficio comunale per il referendum

1. Presso i Comuni della provincia è costituito l'Ufficio per il referendum, composto dai Presidenti delle sezioni elettorali numero uno, due e tre.
2. Le funzioni di Presidente e di Segretario sono esercitate rispettivamente dal Presidente e dal Segretario della prima sezione.
3. Nei Comuni ove esistono meno di tre sezioni elettorali, l'Ufficio comunale per il referendum è costituito dai componenti del seggio numero uno.

Art. 25

Operazioni dell'Ufficio comunale per il referendum

1. Sulla base dei verbali di scrutinio, trasmessi dagli Uffici di sezione per il referendum del Comune, l'Ufficio comunale per il referendum dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.
2. Di tutte le operazioni è redatto verbale in due esemplari, dei quali uno resta depositato presso la segreteria comunale e l'altro viene inviato, per mezzo di corriere speciale, alla Commissione pro-

vinciale per i referendum, unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli Uffici di sezione per il referendum, ai documenti annessi, nonchè alle schede votate ed al materiale predisposto per il referendum, anche non utilizzato, che vengono conservati dalla Provincia.

Art. 26

Operazioni della Commissione provinciale per il referendum

1. La Commissione provinciale per il referendum, appena pervenuti i verbali di tutti gli Uffici centrali comunali ed i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, facendosi assistere per l'esecuzione materiale dei calcoli da esperti designati dal Segretario Generale, all'accertamento della somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari alla proposta su cui si vota e alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum.
2. Le funzioni di segretario sono esercitate dal dirigente del competente settore, che redige il verbale delle operazioni in tre esemplari.
3. Un esemplare è depositato presso la segreteria generale della Provincia, unitamente ai verbali ed agli atti relativi trasmessi dagli Uffici comunali per il referendum. I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente al Presidente della Provincia ed al Prefetto.

Art. 27

Proteste e reclami

1. Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio presentati agli Uffici comunali per il referendum o alla Commissione provinciale per i referendum, decide quest'ultima, nella pubblica adunanza di cui all'articolo 26, prima di procedere alle operazioni ivi previste.

CAPO IV

PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DEL REFERENDUM

Art. 28

Proclamazione dei risultati del referendum

1. Sulla base dei verbali riassuntivi di scrutinio ad essa trasmessi, la Commissione provinciale per il referendum consultivo, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, procede all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto, del numero complessivo dei votanti e alla somma dei voti favorevoli e di quelli contrari alla proposta sottoposta a referendum.
2. La Commissione provinciale per il referendum conclude le operazioni con la proclamazione dei risultati del referendum.
3. La proposta sottoposta a referendum consultivo è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori chiamati

e se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi.

Art. 29

Pubblicazione dei risultati del referendum

1. Il Presidente della Provincia, non appena ricevuto il verbale di cui all'articolo precedente, dispone la pubblicazione dei risultati del referendum sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e mediante affissione all'albo pretorio della Provincia di Torino e ne dà comunicazione al Consiglio Provinciale e al Prefetto.

Art. 30

Proposta respinta

1. La proposta respinta non può essere ripresentata prima che siano trascorsi cinque anni, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera f).

Art. 31

Interruzione delle operazioni di referendum

1. Se prima della data dello svolgimento del referendum la norma o il provvedimento amministrativo o le singole proposte cui il referendum si riferisce siano stati abrogati, modificati o già deliberati, il Presidente della Provincia, su conforme deliberazione del Consiglio Provinciale, con proprio decreto, stabilisce che le operazioni relative non hanno più corso.

2

CAPO V
ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 32
Adempimenti del Consiglio Provinciale

1. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum consultivo, se l'esito è stato favorevole, il Presidente della Provincia iscrive all'ordine del giorno del Consiglio una proposta di deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
2. Il Consiglio Provinciale delibera sulla questione entro sessanta giorni dall'iscrizione della proposta all'ordine del giorno.
3. Il Consiglio Provinciale non può deliberare in modo difforme dall'esito del referendum se non a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

TITOLO II
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO
PER CORRISPONDENZA

CAPO I
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO
PER CORRISPONDENZA

Art. 33

Esercizio del diritto di voto per corrispondenza

1. Gli elettori partecipano al referendum inviando il proprio voto per corrispondenza ogni qualvolta il Consiglio Provinciale, ai sensi dell'art. 12, comma 2, abbia individuato tale sistema per l'esercizio del diritto di voto.
2. Per esprimere il proprio voto per corrispondenza, gli elettori ricevono d'ufficio i documenti necessari.

Art. 34

Invio della documentazione agli elettori

1. Entro il trentacinquesimo giorno antecedente la data della votazione il Presidente della Provincia provvede ad inviare, a mezzo posta, agli elettori, un plico chiuso contenente:
 - a) il certificato elettorale, privo del talloncino di ricevuta:

- b) una scheda di votazione per ognuno dei referendum;
 - c) un foglio-istruzioni contenente l'indicazione del giorno e dell'ora cui il voto deve pervenire all'ufficio destinatario, nonchè le modalità per la spedizione del plico contenente i documenti relativi alla votazione;
 - d) una busta che deve servire all'elettore per la restituzione della scheda o delle schede votate e del certificato elettorale. La busta reca, nella parte anteriore, l'indirizzo del Comune o della Provincia; nella parte posteriore, il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, il comune, la sezione e il numero di iscrizione elettorale, l'indirizzo dell'elettore interessato, nonchè il numero col quale l'elettore è iscritto nelle liste elettorali generali.
2. L'ufficio postale attesta l'avvenuta spedizione dei plichi mediante apposizione del bollo-datario dell'ufficio stesso.

Art. 35

Espressione del voto

1. L'elettore, ricevuto il plico di cui all'art. 34, comma 1, dopo aver espresso il voto, piega la scheda o le schede, le inserisce, insieme al certificato elettorale, nella apposita busta che, debitamente chiusa, deve essere spedita a mezzo posta o consegnata direttamente al Comune o alla Provincia in indirizzo, entro il quindicesimo giorno antecedente il giorno di votazione.
2. I plichi, per essere sottoposti allo spoglio previsto dagli artt. 39 e 40, devono pervenire al Comune o alla Provincia non oltre le ore dodici del giorno antecedente a quello della votazione-scrutinio.

Art. 36

Costituzione dell'Ufficio elettorale provinciale

1. Appena indetto il referendum, il Presidente della Provincia costituisce l'Ufficio elettorale provinciale per il referendum, composto da:
 - a) il dirigente del settore avente competenza referendaria, che lo presiede;
 - b) il responsabile dell'ufficio referendum;
 - c) tre funzionari della provincia, di cui uno con funzione di segretario.

Art. 37

Adempimenti dell'Ufficio elettorale provinciale

1. L'Ufficio elettorale provinciale, ricevuti i plichi, controlla se il relativo mittente è compreso nelle liste elettorali dei comuni.
2. I plichi anzidetti sono conservati dall'Ufficio elettorale provinciale sotto la personale responsabilità del Presidente dell'Ufficio elettorale, fino a quando non vengano consegnati alle sezioni di cui all'art. 38.
3. Qualora un plico risulti spedito da un elettore non compreso nelle liste elettorali, il plico stesso deve essere vidimato dal Presidente e da due componenti dell'Ufficio elettorale provinciale e preso in consegna dal Presidente stesso per essere poi distrutto, unitamente a quelli di cui all'art. 39, comma 5.

4. I plichi pervenuti all'ufficio postale dopo il termine di cui all'art. 35, comma 2, debbono essere consegnati al Presidente dell'ufficio elettorale provinciale.
5. Dei plichi di cui al comma 4, a cura dell'Ufficio, è compilato e sottoscritto, in duplice copia, apposito elenco, nel quale deve essere indicato, per ogni plico, il giorno di arrivo e, per i plichi che pervengano durante il giorno della votazione, anche l'ora di arrivo.
6. Il Presidente dell'Ufficio elettorale provinciale, presi in consegna i plichi di cui al comma 3, provvede, non prima del sessantesimo giorno successivo a quello della votazione, alla loro distruzione con idoneo mezzo.
7. Delle operazioni relative alla distruzione dei plichi è redatto apposito verbale che deve essere sottoscritto, seduta stante, dal Presidente, dal Segretario e dai rappresentanti dei gruppi politici e dai promotori del referendum presenti.

Art. 38

Sezione elettorale speciale per le operazioni di spoglio e di scrutinio

1. Le operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori sono effettuate da speciali sezioni elettorali istituite nei Comuni o presso i Circondari provinciali o la Provincia e composte secondo quanto previsto dall'art. 19, in modo che in ogni sezione il numero degli elettori ammessi a votare per corrispondenza non sia superiore a 10.000 e non sia inferiore a 1.000.

2. I componenti delle sezioni elettorali sono nominati dai Sindaci, nel caso di sezioni istituite presso i Comuni, o dal Presidente della Provincia, nel caso di sezioni istituite presso i Circondari o la Provincia. Essi sono scelti tra gli aventi i requisiti previsti dalla legge ed iscritti alle liste elettorali del Comune ove sono chiamati a svolgere l'incarico.

Art. 39

Adempimenti degli Uffici elettorali di seggio

1. Alle ore 7 del giorno di votazione i Presidenti degli Uffici elettorali di sezione istituiti a norma del precedente articolo, costituiti i rispettivi Uffici, ricevono da parte del Sindaco del Comune o del Presidente della Provincia:
 - a) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
 - b) i verbali di nomina degli scrutatori;
 - c) le urne destinate a contenere le schede votate;
 - d) un plico sigillato contenente le buste pervenute dagli elettori con l'indicazione, sull'involucro esterno, del numero delle buste contenute.

2. Il Presidente apre i plichi nell'ordine in cui pervengono all'Ufficio e, dopo aver controllato il numero delle buste in essi contenute, apre ciascuna busta, ne estrae il certificato elettorale e ciascuna scheda votata, e, apposti sulla scheda stessa il bollo della sezione, nonchè la firma di uno degli scrutatori, la introduce, senza aprirla, nella corrispondente urna.

3. Qualora una scheda non fosse regolarmente piegata, il Presidente, prima di procedere a qualsiasi altra operazione, provvede a piegarla personalmente.
4. Di volta in volta che le schede sono introdotte nell'urna, uno dei membri dell'ufficio attesta che l'elettore ha votato apponendo la propria firma accanto al nome dello stesso nell'apposita colonna della lista elettorale.
5. Nel caso in cui nel plico dovesse mancare il certificato elettorale o questo non dovesse essere intestato all'elettore che risulta aver spedito il plico, le schede in esso contenute sono considerate come non pervenute e, senza essere aperte sono inserite nella busta originale di spedizione, insieme al certificato, ed allegate al verbale. Le schede, il certificato e la busta debbono essere vidimati dal Presidente e da due componenti del seggio.
6. Nel caso in cui il plico, inviato da un elettore avente diritto a partecipare alle votazioni, non contenga alcuna scheda o, nel caso di più referendum, ne contenga una sola, delle schede mancanti è presa nota nella colonna della lista elettorale, accanto al nominativo dell'elettore stesso, che viene considerato non votante per il referendum del quale manca la scheda.
7. Dopo che tutte le schede sono state immesse nell'urna il Presidente dichiara chiuse le operazioni di cui al presente articolo e procede ad accertare il numero dei votanti risultanti dalle liste elettorali e dai certificati elettorali regolarmente allegati alle schede di votazione.
8. La lista deve essere firmata in ciascun foglio dal Presidente e da due componenti del seggio e deve essere chiusa in un plico sigil-

lato con il bollo dell'ufficio.

9. I certificati elettorali, conservati in apposito plico, devono essere rimessi, unitamente al plico contenente la lista degli elettori ammessi a votare, prima dell'inizio delle operazioni di scrutinio, alla Commissione provinciale per i referendum.

Art. 40

Operazioni di scrutinio

1. Adempiuto a quanto disposto all'art. 39, il Presidente del seggio dà inizio alle operazioni di scrutinio che debbono svolgersi senza interruzione, osservando le norme del titolo V del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell'art. 26 della legge 6 febbraio 1948, n. 29.
2. Uno degli esemplari del verbale, redatto per ciascun tipo di referendum, deve essere depositato nella segreteria comunale (o provinciale) perchè ogni elettore possa prenderne conoscenza.

Art. 41

Operazioni dell'Ufficio comunale per il referendum

1. Nel caso in cui le sezioni elettorali per le operazioni di spoglio e scrutinio siano istituite presso i Comuni è costituito, ai sensi dell'art. 24, l'Ufficio comunale per il referendum, il quale adempie alle operazioni previste dall'art. 25.

Art. 42

Ufficio circondariale per il referendum

1. Nel caso in cui le sezioni elettorali per le operazioni di spoglio o scrutinio siano istituite presso i circondari è istituito l'Ufficio circondariale per il referendum, composto dai Presidenti delle sezioni elettorali numero uno, due e tre.
2. Le funzioni di Presidente e di Segretario sono esercitate rispettivamente dal Presidente e dal Segretario della prima sezione.
3. Nei circondari ove esistono meno di tre Sezioni elettorali, l'Ufficio è costituito dai componenti del seggio numero uno.

Art. 43

Operazioni dell'Ufficio circondariale per il referendum

1. Sulla base dei verbali di scrutinio, trasmessi dagli Uffici elettorali di Seggio istituiti presso il Circondario, l'Ufficio dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del referendum, dopo avere provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.
2. Di tutte le operazioni è redatto verbale in due esemplari, dei quali uno resta depositato presso la segreteria del Circondario e l'altro viene inviato, per mezzo di corriere speciale, alla Commissione provinciale per il referendum, unitamente ai verbali degli Uffici elettorali del seggio e ai documenti annessi, nonché alle schede votate e al materiale predisposto per il referendum, anche non

utilizzato, che vengono conservati presso la Provincia.

Art. 44

Operazioni dell'Ufficio elettorale provinciale

1. Nel caso in cui le sezioni elettorali per le operazioni di spoglio e scrutinio siano istituite presso la Provincia, l'Ufficio elettorale provinciale, di cui all'art. 36, effettua le operazioni previste dall'art. 43.

Art. 45

Rinvio a norme del regolamento

1. Per quanto non disciplinato dal presente titolo, al referendum consultivo con voto per corrispondenza si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46

Spese per lo svolgimento del referendum

- 1. Le spese per le operazioni attinenti al referendum consultivo proposto dai cittadini fanno carico alla Provincia.**
- 2. Le spese per le operazioni attinenti al referendum consultivo proposto dai Consigli Comunali e/o di Comunità montane fanno carico, in parti uguali, alla Provincia e ai Comuni e/o Comunità montane proponenti.**
- 3. Le spese relative agli adempimenti spettanti ai Comuni, nonché per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali sono anticipate dai Comuni. Nel caso di cui al comma 1, le spese sono interamente rimborsate ai Comuni dalla Provincia. Nel caso di cui al comma 2, le spese sono rimborsate ai Comuni dalla Provincia e dalla Comunità montana, limitatamente alla quota a carico dei questi enti.**
- 4. Le spese per le operazioni attinenti al referendum consultivo con voto per corrispondenza, nel caso di istituzione di sezioni elettorali presso i Circondari provinciali o la Provincia, sono anticipate**

dalla Provincia e rimborsate dai Comuni e/o Comunità montane proponenti, secondo quanto previsto dal comma 2.

Art. 47

Rimborso delle spese per l'autenticazione delle firme

1. Qualora sia stata dichiarata la regolarità di una richiesta di referendum ai sensi del presente regolamento, le spese per l'autenticazione delle firme, nel numero minimo prescritto dall'art. 73 dello Statuto e nella misura stabilita per i diritti dovuti per l'autentica ai Segretari Comunali, sono rimborsate dalla provincia; le spese devono essere documentate a mezzo di quietanze rilasciate dai percipienti.
2. Per ottenere il rimborso di tali spese i promotori devono farne domanda scritta alla Giunta Provinciale, indicando il nome del delegato a riscuotere la somma complessiva con effetto liberatorio; tale domanda deve essere presentata unitamente alla richiesta del referendum.

Art. 48

Rinvio alla normativa statale

1. Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni.

Art. 49

Interpretazione delle norme

1. **Ai fini dell'interpretazione delle norme regolamentari si fa riferimento all'art. 12 delle "disposizioni sulla legge in generale" del vigente codice civile.**

Art. 50

Entrata in vigore

1. **Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere della ripubblicazione per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio della Provincia.**